

(N. 221-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

(RELATORE SCARDACCIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1976
(V. Stampato n. 466)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1976

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663,
concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura; modifiche e integrazioni della legge
25 maggio 1970, n. 364

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo in discussione, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 7 ottobre, mira, con l'articolo 1, che prevede la conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, ad una integrazione straordinaria per l'anno 1976 di 50 miliardi di lire del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura — istituito con la legge 25 maggio 1970, n. 364 — allo scopo di far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle varie calamità naturali ed avversità atmosferiche che si sono verificate nel corso di quest'anno. I successivi articoli, dal 2 al 5 — introdotti in aggiunta al testo proposto dal Governo, dalla Camera dei deputati — si prefiggono, mediante modifiche ed integrazioni della suddetta legge n. 364, di rendere più celeri e snelle le procedure di erogazione delle provvidenze e di stabilire un criterio preferenziale in favore delle aziende diretto-coltivatrici.

Si tratta, dunque, di un provvedimento necessario ed urgente. Sono noti a tutti gli ingenti danni provocati quest'anno dai fenomeni di siccità, di alluvione e di grandinate, che hanno distrutto completamente il raccolto di vaste zone, paralizzando l'attività produttiva di piccole e medie imprese agricole, con le immaginabili conseguenze per la nostra bilancia agricola alimentare.

La Commissione agricoltura, accettando la proposta governativa di cinquanta miliardi di lire per l'integrazione straordinaria del Fondo (somma che va ad aggiungersi ad altri 14,5 miliardi del Fondo rimasti disponibili al 30 giugno 1976), ha realisticamente preso atto dei limiti di bilancio imposti dalla delicata situazione economico-finanziaria che il Paese sta attraversando, convenendo, d'altra parte, sulla necessità di intervenire tempestivamente con i mezzi che sono disponibili per dare agli agricoltori danneggiati un concreto segno della solidarietà nazionale

che consenta loro di ripristinare l'attività produttiva.

Resta da affrontare e risolvere il problema di una revisione organica e puntuale di tutta la normativa dell'intervento pubblico nel settore — specie con riguardo allo snellimento delle procedure di delimitazione delle aree colpite e di accertamento dei danni — badando a salvaguardare quei principi avanzati di solidarietà introdotti con le leggi n. 739 del 21 luglio 1960 e n. 364 del 25 maggio 1970. In particolare, bisognerebbe predisporre opportune forme assicurative obbligatorie in modo che l'indennizzo venga corrisposto solo agli agricoltori che sono stati effettivamente danneggiati ed in misura adeguata ai danni reali. Congiuntamente dovrà essere affrontato il problema di una politica di difesa attiva, di prevenzione delle calamità naturali e di difesa del suolo. Non si può dimenticare che in molte zone l'agricoltura italiana è già in partenza svantaggiata proprio per le sue negative condizioni altimetriche, idrogeologiche e climatiche.

In Commissione agricoltura è stato formulato, dai senatori Mazzoli, Zavattini, Caccioli, Gadaleta, Fabbri Fabio, Renata Talassi Giorgi, Di Nicola, Gusso, Pala, Pacini, Miraglia, Sassone, Giuseppe Vitale, Scardacione, Salvaterra, Benaglia, Miroglio, Chielli e Foschi, uno schema di ordine del giorno nel quale « constatata l'inadeguatezza del provvedimento e soprattutto l'eccessiva macchinosità della legge in vigore che non permette di far giungere rapidamente come si dovrebbe le provvidenze ai produttori danneggiati, ritenendo necessario ed urgente procedere alla revisione delle disposizioni di legge relative al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per renderne più immediati, precisi ed efficaci gli interventi, s'impone al Governo a presentare con sollecitudine (previa consultazione con le Regioni) un nuovo dispositivo legislativo che, considerando le esperienze compiute, faccia superare la lacune finora riscontrate e stabilisca modi

più celeri, adeguati e giusti di intervento ». Il rappresentante del Governo ha preannunciato in merito il proprio assenso. Ho quindi riprodotto tale formulazione in un ordine del giorno che, come relatore, ho presentato a questa onorevole Assemblea.

Nel fare presente che le Commissioni 5^a bilancio e 6^a finanze hanno espresso parere

favorevole, auspico che questo ramo del Parlamento voglia approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, consentendo, in tal modo, di andare sollecitamente incontro alle aspettative della popolazione agricola danneggiata.

SCARDACCIONE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 ottobre 1976

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

13 ottobre 1976

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

GRASSINI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, recante integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c) ».

Art. 3.

All'articolo 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro ».

All'articolo 2, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: « Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è soppresso.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agri-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria ».

Art. 5.

Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli od associati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

Decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 24 settembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una integrazione straordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1.

La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementata per l'anno 1976 di lire 50 miliardi, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle varie calamità naturali ed avversità atmosferiche susseguitesi nel corso dell'anno stesso.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO —
MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO